



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1427 del 2024, proposto da

[REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avvocati [REDACTED], con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

[REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'avvocato [REDACTED] con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

nei confronti

[REDACTED]

[REDACTED], non costituiti in giudizio;

[REDACTED], non costituito in giudizio

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

- del provvedimento del [REDACTED] di diniego definitivo prot. n. 3884/3024
del 20.04.2024, notificato in pari data, con il quale è stata disposta “la conclusione negativa del
procedimento avviato ed il formale DINIEGO del permesso di costruire richiesto con istanza
prot. n.1652. depositata da [REDACTED] in data 14/02/2024 in quanto l'intervento proposto
risulta in contrasto con: - art. 3 comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (errata
qualificazione tecnico giuridica dell'intervento quale Ristrutturazione Edilizia anziché Nuova
Costruzione ai sensi art. 3 comma 1, lett. e) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.);”

- del provvedimento datato prot. n. 3665/2024 del 15.04.2024, notificato in data 15.04.2024, avente ad oggetto “conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i. per la verifica in merito all’ottemperanza dell’ordinanza n. 6 dell’11/04/2006”;

nonché, ove occorrer possa e per mero tuziorismo,

- in parte qua, dell’art. 9.4. delle N.T.A. del P.D.S. del P.G.T. vigente;

- di ogni atto e/o provvedimento, preordinato, consequenziale e comunque connesso, ivi inclusi, ove occorre possa, gli allegati alla comunicazione di diniego definitivo impugnata in via principale, tra i quali: “- All. 1: Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del 05/03/2024 - prot. 2399 con relativi allegati; - All. 2: Contributo sul costo di costruzione CCC; - All. 3: Chiusura del Procedimento per la verifica in merito all’ottemperanza dell’Ordinanza n. 6 dell’11/04/2006 riguardante l’immobile sito in [REDACTED] di cui al [REDACTED] con relativi allegati; - All. 4": Richiesta di Permesso di costruire n. [REDACTED] e relativi allegati depositati al protocollo comunale da [REDACTED]”

con espressa riserva di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del [REDACTED];

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierna ricorrente [REDACTED] è proprietaria di un compendio immobiliare sito nel [REDACTED] censito catastalmente al [REDACTED] costituito da una villa con giardino pertinenziale allo stato rustico disposta su cinque piani di cui quattro fuori terra, acquisito in forza del Decreto di trasferimento beni immobili del [REDACTED] (cfr. doc. 4 della ricorrente).

2. In data 14.02.2024, detta società ha presentato istanza di permesso di costruire per un intervento di “*Ristrutturazione Edilizia (Art.3 Comma 1 Lett. D D.P.R. n.380/01) Demolizione Edificio Esistente e Ricostruzione di n.2 Fabbricati ad Uso Abitativo*”, avente ad oggetto il compendio immobiliare di cui sopra.

3. Esaminata la pratica, con nota del 05.03.2024, l'amministrazione ha comunicato alla ricorrente la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.

4. Espletato il contraddittorio endoprocedimentale e acquisite le deduzioni della parte privata, in data 20.04.2024 il [REDACTED] ha emesso il diniego definitivo del permesso di costruire richiesto dalla ricorrente, in ragione dell'errata qualificazione tecnico giuridica dell'intervento quale ristrutturazione edilizia invece di nuova costruzione, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 380/200, e delle parimenti erronee conseguenze da ciò derivanti anche quanto al calcolo del costo di costruzione e degli standard.

5. Nelle more del succitato procedimento, a seguito di un esposto presentato dall'odierno controinteressato, in data 15.04.2024 l'amministrazione ha notificato a [REDACTED] il provvedimento conclusivo *“del procedimento ai sensi dell'art 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i. per la verifica in merito all'ottemperanza dell'ordinanza n 6 dell'11/04/2006”*, con il quale la società ricorrente è stata diffidata a procedere alla bonifica e alla rimozione *“delle terre di riporto e delle terre armate con gabbie di ferro e tessuto depositate abusivamente sul mappale 1945 fogli 1 e 2 N.C.T.”*, obbligo non adempiuto dalla precedente proprietaria dell'area.

6. Con il presente ricorso la ricorrente impugna i provvedimenti di diniego del permesso di costruire per ristrutturazione demoricostruttiva e di conclusione del procedimento relativo alla verifica di ottemperanza della predetta ordinanza n. 6/2006, deducendo a sostegno del gravame le censure così rubricate:

- *“(a) Violazione e falsa applicazione: dell'art. 3 e 12 del d.p.r. n. 380/01 e ss.mm.ii: art. 10 e 10-bis della l. 241/90; dell'art. 24 della Costituzione; dell'art. 15 delle N.T.A. del PGT vigente – eccesso di potere per errata presupposizione in fatto e in diritto – difetto assoluto di motivazione e di istruttoria”*;
- *“(b) Violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 16, 20 e 42 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii; dell'art. 42 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. – sviamento di potere – eccesso di potere per difetto di motivazione, ingiustizia manifesta”*;
- *“(c) Violazione ed errata applicazione dell'art. 5, delle NTA del PDR del PGT vigente; dell'art. 873 c.c.; del D 1444/1968; dell'art. 3 della L. 241/90 – errata presupposizione in -14- fatto e in diritto – eccesso di potere per travisamento – difetto assoluto di istruttoria e di motivazione”*;
- *“(d) Violazione ed errata applicazione delle norme geologiche di piano; dell'art. 38 della L.R. 12/05 e s.m.i.; del D.Lgs 152/2006 – violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento – ingiustizia manifesta”*;
- *“(e) Violazione ed errata applicazione dell'art. 10-bis L. 241/90; del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., artt. da 239 a 253; art.t 2 e 3 della L. 241/90 – eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria”*;

- “(f) *Violazione ed errata applicazione dell’art. 25 delle N.T.A. del piano delle regole del vigente PGT, nonché dell’art. 9.4. del piano dei servizi – in via subordinata illegittimità dell’art. 9.4. delle N.T.A. del piano dei servizi dove impone la convenzione*”.

7. Si è costituito in giudizio il [REDACTED] per resistere al ricorso, replicando con successiva memoria alle argomentazioni della ricorrente e chiedendone il rigetto.

8. Le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi con corredo documentale e, all’udienza del 5.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.

9. Vanno esaminate contestualmente le doglianze articolate nel primo, secondo e sesto motivo di ricorso (sub A, B e F), in quanto attinenti al comune nucleo censorio relativo alla contestazione della qualificazione giuridica dell’intervento in termini di “nuova costruzione” operata dall’amministrazione comunale.

10. Con il primo motivo, in particolare, la ricorrente lamenta che la *“mera distinzione tra ristrutturazione e nuova costruzione non costituisce valutazione di conformità dell’intervento (art. 12, c. 1 TUE), ma, al più, ha rilevanza in termini di quantificazione degli oneri di urbanizzazione”*. Inoltre, poiché era stato comunque richiesto un permesso di costruire e l’intervento sarebbe stato ammissibile alla luce delle prescrizioni del locale P.G.T., l’amministrazione avrebbe potuto rilasciare il permesso di costruire qualificandolo, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001, quale “nuova costruzione” (qualificazione peraltro contestata dalla ricorrente). Secondo [REDACTED], difatti, *“il titolo può legittimamente essere rilasciato, spettando al Comune indicare la propria qualificazione dell’intervento, senza necessità (o obbligo) del privato di adeguarsi a tale qualifica. Ben potendo poi, il privato, adire il Giudice Amministrativo per l’accertamento giudiziale di tale qualifica, se non condivisa”* (cfr. ricorso pag. 6).

L’argomento è infondato.

10.1 Rileva il Collegio che l’amministrazione comunale è tenuta a pronunciarsi in relazione alla specifica richiesta di titolo edilizio presentata dal privato, sulla base della natura giuridica che il medesimo attribuisce all’intervento, non avendo la possibilità di riqualificare in termini autonomi la domanda e rilasciare un titolo diverso da quello richiesto ovvero relativo a un’attività edilizia diversamente qualificata. Peraltro, l’individuazione di una precisa e specifica categoria di intervento edilizio – nella specie ristrutturazione o nuova costruzione – non rappresenta un’operazione teorica sganciata dalla realtà dell’attività costruttiva e dal suo impatto sul territorio, ma è un’operazione preliminare sostanziale su cui si poggiano le valutazioni del privato in ordine all’ammissibilità della trasformazione proposta, alle caratteristiche che la stessa può legittimamente assumere e ai suoi limiti, oltre che ai costi (in termini di contributi e oneri) dell’attività edilizia.

L’individuazione dell’intervento costruttivo che il privato intende realizzare, anche attraverso la corretta qualificazione giuridica del medesimo, non è dunque una questione nominalistica o

correlata a valutazioni meramente formali, ma attiene alla sostanza dell'esercizio dello *ius aedificandi* e alle modalità consentite dalla legge e dagli strumenti urbanistici locali per procedere alla modifica del territorio.

11. Sempre nel primo motivo, la ricorrente lamenta che l'intervento proposto non potrebbe essere qualificato come nuova costruzione, trattandosi di modificare un immobile già edificato e in stato di abbandono, con recupero della superficie lorda e la modifica della sagoma e del sedime, come consentito oggi dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001, modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020. L'intervento in questione, poi, prevedendo la demolizione e ricostruzione di un immobile preesistente sito in area già urbanizzata, non comporterebbe consumo di nuovo suolo. La proposta ristrutturazione neppure sarebbe impedita dalla circostanza che l'edificio risulta situato in area tutelata ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), poiché la rilevanza ostativa del vincolo sarebbe espressamente esclusa dal vigente art. 3 lett. d) del D.P.R. n.380/2001 in relazione a tali specifiche ipotesi.

La ricorrente contesta poi i calcoli effettuati dall'amministrazione, lamentando che: a) il progetto avrebbe beneficiato della premialità riconosciuta dal P.G.T. nella misura del 5.82% e non del 10% ($\text{mc. } 2.615,30 / 3,00 = \text{mq. } 871,76$), come erroneamente sostenuto con il diniego, per cui, ai sensi dell'art. 15.3 delle N.T.A., non sarebbe necessaria la dotazione di standard; b) il Comune avrebbe erroneamente calcolato la consistenza dell'edificio in progetto; c) sebbene i fabbricati previsti occupino un'area di sedime maggiore e siano diversamente posizionati rispetto all'edificio esistente, rispetterebbero pur sempre i parametri di superficie coperta e superficie permeabile stabiliti dal Piano delle Regole del P.G.T. vigente, oltre ai limiti di superficie lorda ammissibile e volume urbanistico, in coerenza con l'art. 3 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 380/2001 che prevede ricostruire con “*con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche*”; d) non vi sarebbe aumento del carico urbanistico, in quanto il volume complessivo verrebbe mantenuto, salva la premialità riconosciuta dal P.G.T., che non comporta necessità di adeguamento degli standard.

Il motivo è complessivamente infondato.

11.1 Risulta dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti che con il progetto in questione la ricorrente abbia inteso realizzare una totale demolizione del precedente edificio – cioè una villa di 5 piani, di cui quattro fuori terra, circondata da giardino perimetrale e con autorimessa pertinenziale – con successiva costruzione di due distinti fabbricati ad uso abitativo, ciascuno costituito da 4 appartamenti, per un totale di 8 unità abitative, ubicati su diversa area di sedime rispetto a quella occupata dall'originaria costruzione. Dalla “*RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 146 COMMA 7 DEL D.LGS 42/04*”, risulta inoltre

che “*al piano interrato viene realizzato il cantinato, con le autorimesse per il ricovero degli autoveicoli, la corsia di accesso ai boxes, le cantine e i locali di servizio alle abitazioni?*” (cfr. doc. 5 - prima parte del ricorrente).

11.2 Quanto alle specifiche tecniche dell'intervento, il volume dei due corpi di fabbrica previsti in progetto è maggiore di quello originario, sebbene le parti non concordino in ordine all'entità della grandezza – che secondo la ricorrente sarebbe pari al 5,82%, per mc 152,15 – comunque contenuta all'interno della premialità massima del 10% ammessa dal vigente P.G.T. Ai fini di cui si discute, tuttavia, non è necessario stabilire quale sia effettivamente l'aumento volumetrico che la parte privata intendere realizzare, essendo comunque pacifico tra le parti che vi è stato incremento di tale indice e che il medesimo si mantiene all'interno del limite massimo di premialità prevista dallo strumento urbanistico locale. Nell'ottica della corretta qualificazione giuridica delle opere, difatti, è necessario considerare non solo l'incremento volumetrico (ad ogni modo presente), ma la consistenza complessiva dell'intervento e le sue caratteristiche distintive in rapporto al contesto preesistente, sulla cui base apprezzare l'entità della trasformazione edilizia perseguita e il correlato impatto urbanistico.

11.3 Ciò posto, con riferimento al parametro della superficie, [REDACTED] sostiene che la stessa sia pari a mq. 922,48, come risulterebbe dalla Tavola 15, ove è calcolata *sub specie* di “*superficie lorda degli appartamenti?*” al netto delle superfici accessorie. La ricorrente contesta poi il calcolo effettuato nel provvedimento impugnato, in quanto ritiene che l'amministrazione comunale avrebbe erroneamente indicato che “*la consistenza tra gli edifici in progetto, rispetto alla consistenza dell'edificio esistente sarebbe ben superiore, sommando alla superficie lorda la superficie accessoria*”. Calcolo che, tuttavia, sarebbe “*fuorviante e tendenzioso in quanto nella superficie accessoria degli edifici in progetto, il Comune somma oltre alle autorimesse i cantinati, i porticati e i terrazzi che l'edificio esistente ha ma in misura ridotta. Ma il parametro di fondo è la superficie lorda (SL) e il volume urbanistico*” (cfr. ricorso, pag. 9).

Le affermazioni di parte ricorrente sono infondate.

11.3.1 Il provvedimento impugnato, nel dare evidenza delle caratteristiche edilizie dell'intervento su cui si fonda la qualificazione in termini di nuova costruzione attribuita al progetto in questione, riporta una tabella riepilogativa nella quale sono puntualmente indicate le differenze rinvenibili tra la consistenza dell'edificio preesistente e quella dei due nuovi fabbricati che la ricorrente intende realizzare. In particolare, quanto al parametro considerato, la “*Superficie Lorda SL fuori terra?*” dell'edificio preesistente viene calcolata sulla base dei dati riportati nella Tavola 3 di progetto ed è pari a complessivi mq. 650,79, come risultanti dalla moltiplicazione dalla superficie dell'edificio di mq. 223,53 x 3 piani fuori terra. Rispetto a tale dato “di partenza”, la superficie lorda dei nuovi edifici è indicata nella Tavola 15 di progetto in mq. 922,48, dunque sensibilmente maggiore di quella originaria.

11.3.2 Peraltro, quanto alla definizione della “*superficie lorda*”, l’art. 3 delle N.T.A. del P.G.T. smentisce la ricostruzione prospettata dalla ricorrente, stabilendo che tale parametro è dato dalla “*somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio incluse le superfici accessorie. Sono da includere le superfici relative ai soppalchi di interpiano*”. Per superfici accessorie, poi, devono intendersi quelle “*degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima*”, inclusi espressamente i portici, i balconi e le terrazze, nonché le “*cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra*”.

11.3.3 L’amministrazione ha dunque correttamente considerato l’incremento delle superfici accessorie ai fini della compiuta valutazione delle caratteristiche del progetto rispetto all’edificio preesistente, non solo in quanto parametro *ex se* rilevante nella valutazione della consistenza complessiva dell’intervento e dell’impatto che questo ha sul territorio, ma anche perché funzionale al calcolo degli indici di “*superficie totale*” (“*somma delle superfici utili di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio*”) e “*superficie complessiva*” (“*somma della superficie utile e del 60% di quella accessoria*”) di progetto, secondo le definizioni fornite all’art. 3 delle N.T.A. del P.G.T.

Non è difatti possibile ritenere irrilevante, nella valutazione dell’intero intervento costruttivo, l’insieme delle superfici accessorie degli edifici che verranno realizzati, non essendovi alcuna ragione a supporto di una simile opzione interpretativa e trattandosi di parametri correlati all’uso del fabbricato e allo sfruttamento del territorio, pertanto meritevoli di ponderazione. La corretta considerazione dell’insieme di tali elementi lascia dunque emergere, come ben evidenziato nella tabella riepilogativa riportata nel provvedimento impugnato, che la superficie totale passa dagli originari mq 980,79 a mq 1712,48, mentre la superficie complessiva varia da 848,79 a 1673,80 mq, con un rilevante aumento dei parametri considerati. Il calcolo effettuato dall’amministrazione è pertanto basato sulla corretta applicazione delle disposizioni delle N.T.A. e, in mancanza di puntuale contestazione nel merito o di oggettiva smentita, deve ritenersi legittimo e attendibile.

11.3.4 Quanto alle caratteristiche tipologiche e planovolumetriche dell’intervento, in luogo dell’edificio unico preesistente sono ora previste due distinte unità immobiliari costituite da separati corpi di fabbrica a destinazione residenziale, di altezza inferiore di quella originaria, che si presentano completamente differenti anche dal punto di vista estetico e architettonico rispetto all’immobile oggetto dell’intervento demo-ricostruttivo, oltre che collocati su diversa area di sedime.

11.4 Alla luce di quanto precede, ritiene il Collegio che l’intervento in questione non possa essere ricondotto alla categoria della ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione, ma debba correttamente essere qualificato come nuova costruzione, attesa la

radicale diversità e l'assenza di ogni continuità tra l'immobile preesistente e quelli di nuova realizzazione, che vengono realizzati *“senza lasciare alcuna traccia delle preesistenze”* (così il provvedimento impugnato) e sono sotto tutti i profili “altro” se confrontati con il fabbricato originario.

12. Tale conclusione è coerente con l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, secondo cui la ristrutturazione edilizia si configura *“quando viene modificato un immobile già esistente nel rispetto delle caratteristiche fondamentali dello stesso (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 19 gennaio 2016, n. 328)”* (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 8.05.2024, n. 1388). In sostanza, sebbene attività costruttive volte a realizzare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, implicanti anche modifiche della volumetria complessiva, della superficie e della sagoma, possono oggi essere qualificabili come interventi di ristrutturazione edilizia alla luce del tenore dell'art. 10, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001, occorre tuttavia mantenere sempre una identificabile linea distintiva tra quest'ultima e la nozione di nuova costruzione, potendo configurarsi la prima solo quando le modifiche degli indici edilizi, della sagoma e delle caratteristiche costruttive siano comunque riconducibili all'organismo preesistente (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 13.10.2022, n. 8751).

Al contrario, nel caso in cui il manufatto *“sia stato totalmente trasformato, non solo con un apprezzabile aumento volumetrico (in rapporto al volume complessivo dell'intero fabbricato), ma anche di un disegno sagomale con connotati alquanto diversi da quelli della struttura originaria, l'intervento rientra nella nozione di nuova costruzione, che comprende anche gli interventi di ristrutturazione nelle ipotesi in cui, in considerazione dell'entità delle modifiche apportate al volume e alla collocazione dell'immobile, possa parlarsi di una modifica radicale dello stesso, con la conseguenza che l'opera realizzata nel suo complesso sia oggettivamente diversa da quella preesistente (Consiglio di Stato, sez. II, 6 aprile 2020, n. 2304)”* (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 19.10.2022, n. 8906; Id. 13.06.2023, n. 5769; Id., 7.12.2023, n. 10610).

Né si può addivenire a opposte conclusioni sulla base di una lettura volutamente estensiva del quadro normativo esistente, che pure ha visto un progressivo ampliamento della categoria della demolizione e ricostruzione, superando il limite della *“fedele ricostruzione”*.

12.1 Come già evidenziato dalla giurisprudenza nell'interpretazione dell'istituto in parola (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 2.05.2024, n. 4005), la ristrutturazione demoricostruttiva è stata inizialmente limitata nella versione originaria dell'art. 3, comma 1, lett. d) ai soli interventi di ristrutturazione edilizia *“consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volume, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quella preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica”*. Successivamente, con l'art. 1 del D.Lgs. n. 301/2002, il Legislatore ha modificato il tenore della disposizione, eliminando il

riferimento all'identità del fabbricato e facendo semplicemente riferimento a interventi consistenti nella *“demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente”*.

12.2 Un'ulteriore novella si è avuta con l'entrata in vigore dell'art. 30, comma 1, lett. c) del D.L. n. 69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013, che ha inserito nella categoria della ristrutturazione edilizia anche gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del manufatto preesistente, senza la necessità di mantenere identica la sagoma, così ampliando la portata dell'istituto e la sua applicabilità sul piano pratico.

12.3 Infine, con l'art. 10 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, la disposizione di che trattasi è stata nuovamente oggetto di modifica e stabilisce adesso che *“nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”*. Oggi tale quadro è completato dall'art. 10 del DPR n. 380/2001 che assoggetta a permesso di costruire *“gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici”*.

12.4 Il percorso evolutivo della disposizione in parola riflette il progressivo superamento dei confini originariamente propri dell'istituto della ristrutturazione demoricostruttiva, che ha portato all'eliminazione del requisito della ricostruzione con “identità” tra il fabbricato precedente e quello risultante all'esito dei lavori, rendendo così possibile ricondurre a tale categoria edilizia anche interventi comportanti una ricostruzione con modifica dei parametri costruttivi, con l'obiettivo di favorire il contenimento del consumo di nuovo suolo e l'utilizzazione di aree già urbanizzate.

12.5 La corretta interpretazione della norma, tuttavia, passa attraverso un'analisi che tenga conto non solo del dato strettamente semantico o letterale, ma anche dell'esigenza di mantenere un'oggettiva distinzione sul piano concettuale e regolatorio tra la ristrutturazione e la nuova costruzione, pure nel sistema risultante dalle recenti modifiche al testo unico dell'edilizia.

L'attuale versione dell'art. 3, comma 1, lett. d), difatti, sebbene animata dall'obiettivo di rendere più utilizzabile lo strumento della ristrutturazione demoricostruttiva anche nella prospettiva di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente e evitare consumo di nuovo suolo, non può legittimare un concetto di ristrutturazione completamente sganciato dalla conservazione della precedente identità dell'edificio oggetto di trasformazione, né un'interpretazione che avvalori

l'idea per cui l'edificio preesistente rappresenterebbe soltanto "l'occasione" per un intervento che, di fatto, si risolve nella creazione di un *novum* sul piano edilizio, non riconducibile sotto alcun profilo alla costruzione esistente se non sul piano meramente nominalistico.

12.6 Com'è stato giustamente sottolineato dalla più recente giurisprudenza, il criterio della "continuità" costruttiva e la riconducibilità all'organismo preesistente – che si sostituisce a quello, più restrittivo, dell'identità dei fabbricanti ante e post intervento – assume ancora maggior pregio interpretativo a seguito dell'ampliamento della categoria della demolizione e ricostruzione, *"in quanto proprio perché non vi è più il limite della "fedele ricostruzione" si richiede la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente nel senso che debbono essere presenti gli elementi fondamentali, in particolare per i volumi, per cui la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell'edificio deve riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi"* (cfr. Cons. di Stato, Sez. VII, 23.12.2024, n. 10307).

12.7 Pertanto, deve ritenersi ancora valido – anche alla luce delle evoluzioni normative sopra tratteggiate – la posizione espressa più volte dalla giurisprudenza secondo cui *"per qualificare come interventi di ristrutturazione edilizia anche le attività volte a realizzare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, implicanti modifiche della volumetria complessiva, della sagoma o dei prospetti, occorre conservare sempre una identificabile linea distintiva tra le nozioni di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, potendo configurarsi la prima solo quando le modifiche volumetriche e di sagoma siano di portata limitata e comunque riconducibili all'organismo preesistente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2016, n. 328)"* (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 13.06.2023, n. 5775; cfr., sulla più recente versione dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 20.07.2023, n. 2409).

12.8 Nel caso di specie, non sussiste tuttavia alcuna continuità tra il precedente edificio oggetto di demolizione e i due nuovi fabbricati in progetto, che sono sensibilmente diversi sotto ogni profilo – cioè quanto a numero di corpi di fabbrica, volume, sagoma, superficie e diversa area di sedime occupata, caratteristiche planovolumetriche e tipologiche – così da escludere che gli immobili in progetto, quali dovrebbero risultare all'esito dei lavori, siano in qualche misura riconducibili all'edificio precedente. Tale opera di radicale trasformazione del territorio, pertanto, rappresenta un *nuovum* oggettivo e si colloca nella categoria della nuova costruzione, come correttamente rilevato dall'amministrazione procedente.

Le censure esaminate, pertanto vanno respinte.

13. Con il secondo motivo dedotto sub B), la ricorrente deduce che il rilascio o la validità/efficacia di un titolo edilizio non potrebbero essere subordinati al versamento degli oneri, come illegittimamente preteso dall'amministrazione, a ciò ostando la normativa vigente in materia.

Il motivo è complessivamente infondato. Parte ricorrente, difatti, sovrappone l'esecuzione della prestazione costituita dal pagamento degli oneri di urbanizzazione con la liquidazione, a monte, del loro ammontare dovuto in relazione al tipo di intervento edilizio in progetto.

Nella fattispecie, l'amministrazione non ha rifiutato il rilascio del titolo edilizio perché la società ricorrente non ha proceduto al pagamento degli oneri – cioè all'esecuzione dell'obbligazione – ma ha piuttosto rappresentato l'erroneità della somma a tale titolo auto-liquidata dalla richiedente, con una riduzione del 60% sull'ammontare dovuto in conseguenza della non corretta qualificazione dell'intervento costruttivo *sub specie* di ristrutturazione. La condotta del Comune è certamente legittima e non incontra ostacoli nel vigente quadro normativo, ponendosi la corretta quantificazione degli oneri e del costo dell'intervento quale elemento che attiene alla formazione del titolo edilizio e rimanendo il concreto versamento del dovuto sul piano dell'esecuzione delle obbligazioni correlate alla trasformazione del territorio.

Correttamente, pertanto, il provvedimento di diniego impugnato dà atto che *“l'errata qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto, comporta una errata quantificazione degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e del costo di costruzione, così costituendo valido motivo ostativo al rilascio del Permesso di Costruire”*.

14. Con il sesto mezzo articolato sub F), la ricorrente contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui richiede la sottoscrizione di un'apposita convenzione per la cessione di standard urbanistici *“come previsto dall'art. 9.4 del Piano dei Servizi”*, sull'erroneo presupposto che l'intervento debba qualificarsi come “nuova costruzione” e non, come invece dalla stessa sostenuto, quale “ristrutturazione edilizia”. Ciononostante, poiché tra gli interventi soggetti a convenzionamento la predetta disposizione cita anche quelli di *“ristrutturazione con demolizione e ricostruzione”*, la stessa viene impugnata in via subordinata e prudenziale.

Il motivo è infondato alla luce delle considerazioni che sono state svolte ai paragrafi che precedono. Dall'accertamento della corretta qualificazione delle opere progettate in termini di “nuova costruzione”, operata dall'amministrazione nel provvedimento impugnato, discendono tutte le conseguenze che il locale P.G.T. ricollega a tale tipologia di intervento edilizio, incluso l'obbligo per il privato di sottoscrivere con il Comune apposita convenzione edilizia finalizzata alla cessione gratuita a favore dell'ente dei pertinenti standard urbanistici.

15. Le ulteriori doglianze articolate nei motivi sub C), D) e G) sono inammissibili in considerazione della natura di atto plurimotivato propria del provvedimento impugnato, in quanto sorretto da più autonome motivazioni, come dettagliatamente indicate nella parte in fatto.

In queste ipotesi deve farsi applicazione del consolidato principio giurisprudenziale per cui, a fronte di un atto plurimotivato, è sufficiente riscontrare la legittimità di una delle autonome

motivazioni della decisione amministrativa per sorreggere il provvedimento in sede giurisdizionale e, conseguentemente, per condurre al rigetto dell'intero ricorso, tenuto conto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte *rationes decidendi* poste a fondamento del provvedimento, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice confermata in sede giurisdizionale. Difatti, in caso di atto amministrativo fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le una dalla altre, il rigetto delle censure proposte contro una di esse rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 28.12.2023, n. 11285; Id., 31.07.2023, n.7405; Id., Sez. V, 17.09.2019, n. 6190).

15.1 Peraltro, va precisato per completezza che le ulteriori doglianze articolate nel gravame non attengono alla violazione di regole procedurali da cui potrebbe, in ipotesi, derivare una causa di complessiva invalidità dell'atto, ma sviluppano ulteriori critiche ai contenuti di merito del provvedimento assunto dall'amministrazione, per cui, anche sotto questo profilo, la delibazione delle stesse risulta *a fortiori* priva di interesse per la ricorrente.

16. Deve essere invece esaminato il quinto motivo di ricorso, articolato alla lettera E), con cui [REDACTED] censura il provvedimento del 15.04.2024 conclusivo “*del procedimento ai sensi dell'art.2 della legge n. 241/1990 e s.m.i. per la verifica in merito all'ottemperanza dell'ordinanza n 6 dell'11/04/2006*”, e conseguentemente il provvedimento di diniego del permesso di costruire nella parte in cui richiama tale atto recependone i contenuti e precisando che, “*allo stato, non sono state prodotte inequivocabili prove documentali né risulta depositata alcuna procedura/progetto di bonifica*”. Secondo la ricorrente, in particolare, l'obbligo di procedere alla bonifica impostole dal suddetto provvedimento sarebbe illegittimo, in quanto l'amministrazione non potrebbe pretendere l'esecuzione di detta misura dal proprietario incolpevole di un'area inquinata che non sia anche l'autore dell'inquinamento, residuando a carico quest'ultimo soltanto le conseguenze previste dall'art. 253 del D.Lgs. n. 152/2006 in tema di oneri reali e privilegio speciale immobiliare.

16.1 La ricorrente contesta l'obbligo di bonifica imposto dal [REDACTED] anche sotto altri profili, deducendone l'illegittimità in quanto: a) riferito all'ordinanza n. 6 del 11.04.2006 emessa nei confronti della società precedente proprietaria, ritenuta responsabile del presunto inquinamento, di cui, peraltro, l'amministrazione non avrebbe mai accertato l'effettiva sussistenza; b) il procedimento dovrebbe intendersi concluso in modo inefficace per la decorrenza di un termine ragionevole di chiusura dell'iter amministrativo; c) nella perizia redatta su incarico del Tribunale nell'ambito della procedura fallimentare della precedente proprietà, da cui la ricorrente ha acquistato il bene, non si riferisce della necessità di un “*preliminare piano di caratterizzazione*” (o di obbligo di bonifica), per cui un simile obbligo potrebbe essere imposto solo all'esito di opportuni accertamenti – che l'amministrazione non avrebbe eseguito – per

verificare l'eventuale inquinamento dell'area e stabilire conseguentemente le azioni da intraprendere; d) pretendere la bonifica dell'area senza aver accertato che la stessa è inquinata costituirebbe un evidente difetto di istruttoria, per cui il Comune non potrebbe negare il permesso di costruire per mancanza della bonifica o condizionarne il rilascio alla sua esecuzione.

Il motivo è complessivamente infondato.

17. Il provvedimento impugnato rappresenta l'esito conclusivo del procedimento avviato dall'amministrazione per la verifica dell'esatto adempimento delle prescrizioni di cui all'ordinanza n. 6 del 11.04.2006, emessa dallo stesso [REDACTED] nei confronti della società [REDACTED], precedente proprietaria del compendio immobiliare. Tale ordinanza muove dall'accertamento della realizzazione, a opera della predetta società, di *“un riempimento di terreno, in parte del mappale n. 1945, consistente in riporto di terra di circa 4.000 mc; tale riporto è armato con gabbie di ferro e tessuto; presso l'area di sua proprietà al mappale 1945 – foglio n. 1-2”*. Pertanto, rilevato che tale intervento è stato eseguito senza il previo ottenimento del titolo edilizio e dell'autorizzazione paesaggistica, necessaria in considerazione della sottoposizione a vincolo paesistico dell'intero territorio comunale, è stato ordinato alla società destinataria di *“ripristinare lo stato dei luoghi, dell'area indicata sopra, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente”*.

17.1 Il provvedimento in questione è divenuto definitivo per mancata impugnazione, per cui, ad oggi, l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi – comportante la rimozione del riporto di terra abusivamente effettuato per un totale di circa 4.000 mc – risulta pienamente valido ed efficace, ancorché non eseguito.

17.2 Peraltro, dei contenuti di tale ordinanza e delle obbligazioni alla stessa correlate vi è chiara menzione anche nel decreto di trasferimento della proprietà dell'area a favore di [REDACTED], emesso dal [REDACTED] nell'ambito della procedura esecutiva azionata contro la precedente proprietà del bene, laddove è possibile leggere che *“il [REDACTED] con l'Ordinanza n.6 dell'11/4/2006 intimava di “sospendere immediatamente i lavori di riempimento in parte del mappale 1945 di C.T. consistente in riporto di terra di circa 4.000,00 mc; riporto armato con gabbie di ferro e tessuto”, pertanto si fa avvertenza al futuro aggiudicatario che, a propria cura e spese, dovrà provvedere alla rimozione di circa 4.000,00 mc. di terreno armato con conseguente bonifica per gabbie di ferro e tessuto, così come previsto dalla predetta ordinanza”*. Il costo per l'esecuzione di tali lavori di ripristino è stato stimato dal CTU nominato nella procedura esecutiva in un importo pari a circa euro 72.000 (cfr. doc. 15 del Comune).

17.3 Ne consegue che l'obbligo di procedere alla rimozione delle terre armate presenti sull'area è stato trasferito a carico dell'acquirente, quale passività del bene, dal decreto con cui il competente [REDACTED] ha disposto la vendita del cespite, divenendo così

un'obbligazione avente fonte nell'atto di vendita, che ha dunque espressamente posto a carico di [REDACTED] l'obbligo della rimessione in pristino dell'area unitamente all'immobile di cui è divenuta proprietaria.

Tali circostanze erano dunque ben note alla ricorrente che ha partecipato all'asta nella consapevolezza degli obblighi posti dall'ordinanza n. 6/2006 in ordine allo smaltimento delle terre armate e della necessità di provvedervi in luogo del destinatario originario, rimasto inadempiente, per cui ha certamente considerato tale costo nell'ambito delle valutazioni relative alla convenienza economica dell'affare e alla congruenza del prezzo di acquisto.

17.4 Come già evidenziato dalla giurisprudenza in casi simili, *“i costi da sostenere per porre rimedio alle “esternalità negative” di produzione (sanitarie, ambientali, di pubblica incolumità, etc.) devono ricadere su chi acquista con piena coscienza dell'inquinamento e con preciso comando giudiziale; diversamente opinando, quei costi ricadrebbero sulla collettività incolpevole”* (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 14.05.2024, n. 4298).

Pertanto, seguendo le indicazioni ermeneutiche tracciate dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2021 – che, sia pur elaborate con riferimento a diversa vicenda fattuale sono tuttavia in parte riferibili anche al caso di specie – la responsabilità alla rimozione è connessa alla qualifica di detentore che l'acquirente assume con riferimento non ai rifiuti, ma all'area su cui gli stessi insistono, dovendo procedere al loro smaltimento *“per esigenze di tutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria”* (cfr. Ad. Plen. n.3/2021). Pertanto, l'acquirente ha assunto la detenzione dell'immobile e nella sua posizione di “detentore” ha l'obbligo di porre in essere ogni attività necessaria a garantire la salubrità del fondo, nonché il rispetto della tutela della salute pubblica e dell'ambiente (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 14.05.2024, n. 4298, cit.).

17.5 Rileva infine il Collegio che nella fattispecie non vi è alcun contrasto tra il provvedimento impugnato e il principio “chi inquina paga”, come invece dedotto dalla ricorrente, perché quest'ultima – sebbene non produttrice dei rifiuti – ha acquisito un bene nella consapevolezza di dover provvedere, come prescritto dal decreto giudiziale di vendita, agli oneri di rimessione in pristino portati dall'ordinanza n. 6/2006 rimasta inadempita dal precedente proprietario, per cui ha conosciuto e accettato tale condizione all'atto dell'acquisto, non potendosene dolere in un secondo momento.

17.6 Alla luce di quanto precede, non coglie nel segno l'affermazione di [REDACTED] secondo cui l'obbligo di bonifica non potrebbe esserle imposto, non essendo responsabile dell'abuso e non avendo l'amministrazione verificato le condizioni di inquinamento dell'area, con la conseguenza che solo laddove si accertasse la sussistenza di una situazione di contaminazione allora potrebbe essere richiesta, in ipotesi, l'attivazione di tale procedimento.

Difatti, nel provvedimento impugnato l'amministrazione ha diffidato la ricorrente a procedere alla bonifica delle aree di sua proprietà *“applicando le procedure previste dal Titolo V del D.Lgs 3 aprile*

2006, n. 152 e s.m.i. per ottemperare a quanto previsto dall'Ordinanza n.6 dell'11/04/2006, Ns. prot. n. 3373 e a quanto previsto dal Giudice del Tribunale di Lecco nel Decreto di trasferimento beni immobili n.500/2021 – rep.265/2021 rilasciato in data 18 maggio 2021". In sostanza, [REDACTED] è tenuta a provvedere al ripristino dei luoghi tramite il corretto e completo smaltimento delle terre armate ivi accumulate, come già imposto dall'ordinanza n. 6/2006, ponendo in essere a tal fine tutte le attività – preliminari, di accertamento delle eventuali contaminazioni e rimediali – che si renderanno necessarie, secondo le procedure di cui al D.Lgs. n. 152/2006, per conseguire l'obiettivo previsto di garantire la salubrità dell'area e la sua piena fruibilità, ripristinando lo *status quo ante* dei luoghi.

È dunque la ricorrente che dovrà rendersi parte attiva nell'avvio, anche attraverso le opportune indagini preliminari, delle procedure per la rimessione in pristino dell'area di concerto con le competenti autorità e secondo le modalità previste dalla legge, effettuando tutte le operazioni funzionali al raggiungimento dell'obiettivo. Del resto, la valutazione circa la necessità di provvedere e la sussistenza dei presupposti per l'emanazione dell'ordine di ripristino è stata già effettuata dall'amministrazione in correlazione all'ordinanza n. 6/2006, i cui contenuti sono ormai definitivi.

17.7 Peraltro, [REDACTED] ha colto la portata dell'obbligo avendo essa proceduto alla elaborazione di una Indagine ambientale preliminare ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006 in relazione al sito per cui è causa, poi ritenuta inammissibile e irricevibile dall'amministrazione in quanto "*atto unilaterale effettuato senza alcuna preventiva comunicazione al [REDACTED], alla Provincia di Lecco, alla Regione Lombardia e al Prefetto, nelle more del procedimento presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Numero Registro Generale: 1427/2024 e senza alcun contraddittorio con i soggetti istituzionali interessati*". Quindi, a prescindere dalle sorti della specifica attività di indagine avviata dalla ricorrente e dalla correttezza o meno di detto *modus procedendi*, tale intervento dimostra la consapevolezza della portata complessiva degli obblighi sulla stessa gravanti, che le impongono di attivarsi per individuare la soluzione adeguata al ripristino dell'area e di provvedere in coerenza con la stessa.

18. In questa prospettiva va inoltre collocata la questione della non conformità dell'intervento di demolizione e ricostruzione alle norme geologiche vigenti sul territorio comunale, trattandosi di profilo strettamente collegato alla mancata esecuzione degli interventi di ripristino dei luoghi di cui si discute. Difatti, nel ribadire alla ricorrente l'obbligo di bonifica delle aree di sua proprietà "*per ottemperare a quanto previsto dall'Ordinanza n.6 dell'11/04/2006, Ns. prot. n. 3373 e a quanto previsto dal Giudice del Tribunale di Lecco nel Decreto di trasferimento beni immobili n.500/2021*", l'amministrazione comunale ha anche espressamente rappresentato che "*le Norme Geologiche di*

Piano del PGT del [REDACTED] collocano l'area distinta al N.C.T. Fg.9 – mapp. 1945 per circa il 50% della superficie in classe 3 di fattibilità geologica – Pericolosità Sismica Locale PSL Z4a Z5”.

18.1 La precisazione è significativa perché a tale particolare classificazione dell'area sotto il profilo geologico si accompagnano prescrizioni vincolanti incidenti direttamente sul regime edificatorio dei suoli, che l'amministrazione ha espressamente evidenziato nell'ottica di una completa illustrazione delle problematiche correlate alla mancata esecuzione degli interventi di ripristino. Nello specifico, il provvedimento impugnato riporta quindi che *“nel caso in cui, in fase edificatoria o durante l'esecuzione delle indagini preliminari, dovesse emergere la presenza di aree adibite abusivamente all'accumulo di rifiuti solidi urbani e/o speciali, pericolosi e non, ai sensi del D. Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi) o comunque di aree contaminate da sottoporre ad analisi di rischio e/o bonifica ai sensi del D.M. 471/1999 e D.Lgs. 152/2006, l'area corrispondente deve intendersi istantaneamente inserita in classe 4, con l'immediata sospensione dell'edificabilità sino a bonifica del sito avvenuta”*. Anche sotto questo profilo, pertanto, l'inottemperanza dell'obbligo di cui all'ordinanza n. 6/2006 compromette la possibilità edificatoria attuale dell'area, che, in base alle norme geologiche in vigore, viene “sospesa” fino all'esecuzione delle attività rimediali e al completo ripristino dei luoghi.

19. Da quanto sopra consegue, pertanto, la legittimità del provvedimento di conclusione del procedimento per la verifica in merito all'ottemperanza dell'ordinanza n. 6 dell'11/04/2006, parimenti impugnato in questa sede.

20. Il ricorso è dunque complessivamente infondato e deve essere respinto.

21. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di [REDACTED], che liquida in euro 3.000,00 (tremila//00) oltre Iva e accessori di legge; nulla vi è da disporre quanto alle spese nei confronti delle altre parti intime e non costituite in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere

Valentina Caccamo, Primo Referendario, Estensore

Valentina Caccamo

Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO